



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 27 seduta del 25-09-2025 alle ore 17:30

OGGETTO:

**BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2024 - ART. 11-BIS DLGS 118/11 -
PRESA D'ATTO ASSENZA OBBLIGO DI CONSOLIDAMENTO**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Assente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
DARIO EMANUELLI	CONSIGLIERE	Presente
CESARE CODEVICO	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Assente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Assente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente
Totale presenti 10		
Totale assenti 3		

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Salvatrice Bellomo.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2024 - ART. 11-BIS DLGS 118/11 - PRESA D'ATTO ASSENZA OBBLIGO DI CONSOLIDAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco il quale riferisce che la redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 è un adempimento obbligatorio previsto dalla vigente normativa; per il Comune di Sannazzaro si tratta invece, come per gli anni precedenti, di una mera presa d'atto dell'assenza di tale obbligo per mancanza dei presupposti, in quanto le partecipazioni detenute da questo Ente non rientrano nel perimetro delle società da inserire nel bilancio consolidato.

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
- a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

- "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2025 di approvazione del rendiconto della gestione 2024 e i relativi allegati; esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 28.08.2025 di individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Sannazzaro de' Burgondi dell'esercizio 2024, dalla quale non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento per l'esercizio 2024;

Constatato che, in conseguenza di tale accertamento negativo, occorre formalmente dare atto che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi non è soggetto agli obblighi di consolidamento del bilancio ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs.n.118/2011;

Visto il comma 6-bis dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti reso ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, pervenuto in data 10.09.2025 Prot.n. 11667;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. rilasciati dal Responsabile della Struttura 2: Economico Finanziaria e Personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

1. di prendere atto che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi non ha enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento per l'esercizio 2024, in virtù del punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4.4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che pertanto non si procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024 per le motivazioni espresse in premessa;
2. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell'art. 227 del TUEL e al citato D.M. del 121 maggio 2016;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Salvatrice Bellomo

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Revisore Unico

Verbale n. 15 del 9.09.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di settembre, acquisita la documentazione necessaria per esprimere un giudizio motivato sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "Bilancio Consolidato dell'esercizio 2024 – art.11-bis D.Lgs. 118/11 – presa d'atto assenza obbligo di consolidamento";

Premesso

Che l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Che l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*.

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 28.08.2025, recante il seguente oggetto: *"Bilancio Consolidato: Art.11-bis D.Lgs. 118/11 e principio contabile 4/4. Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti compresi nel bilancio consolidato 2024"*, con la quale si è provveduto ad individuare il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024 ed accertato che non

vi sono società ed enti per cui è necessario il consolidamento del bilancio ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs. n.118/2011.

Visti

l'allegato A) Gruppo Amministrazione Pubblica e l'allegato B) Soggetti non ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica.

Visto

il principio contabile 4/4 secondo il quale gli enti e le società ricomprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal consolidamento se sono irrilevanti o non è possibile reperirne i dati.

Verificata

l'assenza di soggetti partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Preso atto

dei pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi dal Responsabile della Struttura 2 – Economico – Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del Tuel.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il principio contabile all. 4/4;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità.

Tutto ciò osservato

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza dell'obbligo di consolidamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Michele Puricelli

Puricelli
Michele
09.09.2025
10:08:21
GMT+02:00

